



Scheda informativa

Disposizioni giuridiche per la tariffazione e gli sconti delle prestazioni in relazione a impianti di trasbordo TC cofinanziati dalla Confederazione

ottobre 2020

Campo di applicazione

- Il legislatore obbliga **i gestori e i proprietari** di un impianto di trasbordo TC cofinanziato dalla Confederazione a rispettare le disposizioni di legge di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge sul trasporto di merci (LTM, RS 742.41) in combinato disposto con l'articolo 6 dell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM, RS 742.411) anche per la tariffazione e gli sconti. In caso di delega di compiti fondamentali, i terzi sono i gestori e di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della legge.
- Le disposizioni giuridiche sono applicate a **tutti gli impianti di trasbordo TC**, che nel loro complesso o per singole parti sono sostenuti con contributi federali (art. 8 cpv. 5 LTM in combinato disposto con art. 2 lett. b e art. 6 OTM).
- A livello di legge viene disciplinato il **trasbordo** di un contenitore da un vettore all'altro. Per trasbordo si intendono anche le **prestazioni accessorie**, assolutamente necessarie **per garantire la catena di trasporto** e offerte dai gestori degli impianti di trasbordo TC, come ad es. depositi intermedi o impianti di refrigerazione di un'unità (art. 8 cpv. 5 LTM in combinato disposto con art. 2 lett. b e art. 6 cpv. 1 OTM).

Divieto di discriminazione

- I **prezzi** per l'utilizzo di un impianto **non devono essere discriminatori**. Ciò significa che tutti i clienti devono essere trattati alle stesse condizioni (art. 6 cpv. 1 lett. a e b OTM). Un gestore non può esigere dai suoi clienti, senza una giustificazione oggettiva, prezzi diversi per la medesima prestazione.
- Prezzi diversi per la medesima prestazione o per una prestazione simile sono giustificati oggettivamente se, ad esempio, i costi per la fornitura della prestazione divergono.
- I prezzi di dumping in un impianto di trasbordo TC (vale a dire prezzi inferiori ai costi di produzione o ai costi propri) possono essere discriminatori.
- Le disposizioni relative al principio secondo cui i prezzi non devono essere discriminatori si applicano anche alla concessione di **sconti** sulle prestazioni accessorie e di trasbordo necessarie per garantire la catena di trasporto, offerte dal gestore dell'impianto di trasporto TC.

Pubblicazione

- La struttura dei prezzi, sconti inclusi, deve essere **pubblicata** in maniera trasparente e comprensibile (art. 6 cpv. 1 lett. d OTM).

Per maggiori informazioni:

Commissione del trasporto ferroviario ComFerr
Tel. 058 463 13 00
info@railcom.admin.ch

La scheda è pubblicata sul sito Internet della ComFerr ([Link](#)).